

Informativa n. 5

dell'8 Febbraio 2019

**Fatturazione elettronica -
Ulteriori chiarimenti -
Assolvimento dell'imposta di bollo**

1 PREMESSA

A decorrere dall'1.1.2019, per effetto delle disposizioni di cui al novellato art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, e le relative variazioni, sono documentate esclusivamente mediante fattura elettronica, in formato XML, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Tuttavia, la stessa norma, nonché l'art. 10-*bis* del DL 119/2018, prevedono alcune ipotesi di esonero o di divieto dall'emissione della fattura elettronica.

Nel corso del mese di gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi ulteriori chiarimenti in relazione al processo di fatturazione elettronica.

Di seguito si riportano i chiarimenti più significativi, raggruppati per area tematica.

Assolvimento dell'imposta di bollo

Con il DM 28.12.2018, pubblicato sulla *G.U.* 7.1.2019 n. 5, sono inoltre stati definiti i termini e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

2 SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO

2.1 CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE RICEVUTE

L'Agenzia delle Entrate, nelle "Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica", pubblicate il 27.11.2018, ha affermato che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio (*ex art.* 27 del DL 98/2011) o nel regime forfettario (*ex L.* 190/2014) e gli operatori identificati ai fini IVA in Italia non hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche, né di conservare elettronicamente quelle ricevute.

In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate aveva altresì affermato che l'obbligo di conservazione elettronica delle e-fatture ricevute sussisteva solo nel caso in cui il soggetto avesse comunicato al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In occasione del *forum* organizzato dal CNDCEC in data 15.1.2019, la stessa Agenzia ha precisato che l'obbligo di conservazione può essere assolto anche in via analogica; tuttavia, sottoscrivendo il servizio di conservazione elettronica gratuito dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo si vedrebbe garantita la possibilità di conservazione delle stesse per 15 anni, indipendentemente dalla modalità di ricezione del documento.

2.2 EMISSIONE FACOLTATIVA DELLE FATTURE

Sempre in occasione del *forum* organizzato dal CNDCEC in data 15.1.2019, è stato chiarito che:

- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e che intendono ricevere fatture d'acquisto in formato elettronico, comunicando ai propri fornitori l'indirizzo PEC o il codice destinatario, possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo;
- laddove un soggetto in regime di vantaggio o in regime forfettario decida volontariamente di emettere una fattura elettronica, sarà tenuto a indicare, all'interno del *file*, il tipo di regime ("RF02 Contribuenti minimi" o "RF19 Forfettario"), avendo cura di riportare, nel campo relativo alla descrizione, l'indicazione che le somme non sono soggette a ritenuta.

3 EMISSIONE DELLA FATTURA E DELL'AUTOFATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

3.1 DATA DA INDICARE ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, sino al 30.6.2019, non saranno modificate le regole di emissione delle fatture dettate dall'art. 21 del DPR 633/72 (in specie, quelle relative al co. 4, primo periodo, secondo cui, dall'1.7.2019, sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione).

Ne consegue che:

- la data della fattura c.d. "immediata" deve coincidere con la data di effettuazione dell'operazione (cfr. risposta n. 1 fornita in occasione del *forum* CNDCEC del 15.1.2019);
- la data della fattura c.d. "differita" coincide con quella di emissione della fattura elettronica, poiché all'interno del documento sono riportati i dati del documento di trasporto (DDT) che consentono di identificare il momento di effettuazione dell'operazione.

3.2 RIDUZIONE E ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10 del DL 119/2018, nel primo semestre 2019 (cfr. risposta n. 1 fornita in occasione del *forum* CNDCEC del 15.1.2019):

- non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applica la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del mese o trimestre successivo (misura prorogata al 30.9.2019 per i soggetti "mensili").

In occasione di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha peraltro precisato che l'attenuazione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica in relazione all'eventuale tardivo versamento dell'imposta dovuta. Se, dunque, il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura elettronica, versasse l'imposta oltre il naturale termine per il versamento dell'importo dovuto in sede di liquidazione periodica, sarebbe suscettibile della sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, salvo, eventualmente, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

3.3 AUTOFATTURA ELETTRONICA

Autofatture - Reverse charge "esterno" e "interno"

Nell'ambito delle FAQ pubblicate nel proprio sito il 27.11.2018, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in tema di operazioni soggette a *reverse charge*, occorre operare un'opportuna distinzione fra acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extracomunitari da un lato, e acquisti interni, dall'altro.

Quanto ai primi, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia non sarà tenuto all'emissione di un'autofattura elettronica, essendo, invece, obbligato a presentare la comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro").

Con riferimento, invece, agli acquisti interni in relazione ai quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica che, in applicazione dell'art. 17 del DPR 633/72, riporta la natura "N6 -

inversione contabile”, le disposizioni normative vigenti prevedono che la fattura debba essere integrata con l’aliquota e l’imposta dovuta, nonché annotata sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della prassi amministrativa (circ. 2.7.2018 n. 13), si può affermare che *“una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”*. Tale documento che *“per consuetudine viene chiamato «autofattura» (...)”* può essere inviato al Sistema di Interscambio e portato automaticamente in conservazione.

In occasione del *forum* del CNDCEC del 15.1.2019, l’Agenzia ha altresì precisato il corretto comportamento cui devono attenersi i soggetti passivi in occasione dell’estrazione di beni, di origine intracomunitaria ed extracomunitaria, da un deposito IVA. L’operatore IVA che procede all’estrazione dovrà trasmettere al Sistema di Interscambio una fattura elettronica, indicando nel campo “Tipo Documento” il codice “TD01” (fattura), nonché i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione, sia nella sezione del cedente/prestatore, sia nella sezione del cessionario/committente.

In tale occasione l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la fattura elettronica per l’estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell’IVA.

Sempre con riferimento all’estrazione di beni dal deposito IVA, si riportano le indicazioni fornite da AssoSoftware il 29.1.2019 (cfr. FAQ Tecniche CS 29012019), in merito all’emissione di fattura elettronica per l’estrazione da un deposito IVA dei beni di provenienza nazionale, per i quali è applicabile dall’1.4.2017 lo speciale istituto disciplinato dall’art. 50-*bis* co. 4 del DL 331/93. Il cessionario che procede all’estrazione, in tal caso, emette un’autofattura “di acquisto”, procedendo alla sola annotazione sul registro degli acquisti.

L’autofattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio deve contenere le seguenti indicazioni:

- sia nei dati anagrafici del cedente che in quelli relativi al cessionario, andranno riportati i dati di quest’ultimo, ossia del soggetto acquirente che procede all’estrazione;
- soggetto ricevente è il cessionario.

Autofatture - Ulteriori chiarimenti del forum CNDCEC

In occasione del *forum* organizzato il 15.1.2019 dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento ai casi di emissione di un’autofattura “elettronica”:

- nel caso di acquisti da produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA (art. 34 co. 6 del DPR 633/72), il cessionario è tenuto all’emissione di un’autofattura (FE), utilizzando il codice “TD01” per qualificare il tipo di documento;
- le associazioni sportive dilettantistiche in regime ex L. 398/91 che, nell’anno precedente, abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000,00 euro, devono assicurare che l’emissione della fattura elettronica sia effettuata da parte del cessionario/committente; la ASD può comunque emettere autonomamente la fattura elettronica esponendo l’imposta nel documento;
- nel caso in cui l’esercente di un impianto di distribuzione carburanti non emetta fattura, in quanto assente al momento dell’erogazione o non attrezzato all’emissione in formato elettronico, essendo stato effettuato il pagamento con strumenti tracciabili, il cessionario potrà far valere le disposizioni dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 ed emettere un’autofattura secondo le modalità specificate nel provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, indicando, quale tipologia di documento, il codice “TD20”.

Autofattura - Codice “Tipo documento”, numerazione e casi particolari

Nel corso del *forum* organizzato in data 15.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il codice “TD20” (autofattura) riguarda esclusivamente la c.d. “autofattura-denuncia” emessa ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757);
- per le altre tipologie di autofattura (omaggi, autoconsumo, passaggi interni, *reverse charge* interno, ecc.), il codice da utilizzare è il “TD01”.

AssoSoftware ha fornito una serie di indicazioni pratiche che possono essere adottate nel caso sia necessario emettere le autofatture in circostanze specifiche (cfr. FAQ Tecniche CS 29012019):

- per quanto riguarda le cessioni gratuite a titolo di omaggio, in alternativa alla rivalsa dell’imposta nelle fattispecie di cui all’art. 2 co. 2 n. 4 e 5 del DPR 633/72, il soggetto passivo, anziché emettere una fattura nei confronti del soggetto beneficiario dell’omaggio, può optare per l’emissione di un’autofattura, in formato XML, che dovrà rispettare la numerazione progressiva delle fatture di vendita (campo “Numero” della sezione “Dati generali”) e dovrà contenere il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta. AssoSoftware suggerisce di indicare, nel campo “Codice Destinatario” o in quello relativo alla “PEC Destinatario”, l’indirizzo telematico del cedente. Nel campo “Tipo Documento”, come detto, dovrà essere inserito il codice “TD01”;
- nei casi di “autoconsumo”, dovrà ugualmente essere rispettata la numerazione progressiva e il destinatario del documento sarà il soggetto cedente. Atteso che il bene fuoriesce dall’attività di impresa, non andrà riportata la partita IVA del cessionario (che coincide con il cedente), ma il suo codice fiscale;
- per quanto concerne le ipotesi di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97:
 - nel caso di mancato ricevimento, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, sarà emessa un’autofattura, indicando nel campo “Terzo Intermediario o Soggetto Emittente” che il documento è stato emesso dal cessionario; nel campo “Tipo Documento” andrà inserito il codice “TD20”;
 - se, invece, è stata ricevuta una fattura elettronica contraddistinta da irregolarità, il cessionario potrebbe scegliere di predisporre una fattura elettronica, compilando le righe di storno con dati uguali alla fattura irregolare (con segno negativo) e le righe del documento con i dati corretti;
 - nell’ipotesi di “splafonamento”, la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate (circ. 50/2002 e ris. 16/2017) riconosce in capo al cessionario o committente la possibilità di sanare la violazione commessa (acquisti oltre il limite del *plafond* disponibile ex art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97) mediante emissione di apposita autofattura “in duplice esemplare” da presentare all’Ufficio competente.

4 REGISTRAZIONE E DETRAZIONE

Il novellato art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall’art. 14 del DL 119/2018), che non opera con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate nell’anno precedente, consente di computare in detrazione l’IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione è effettuata, a condizione che il documento venga ricevuto e annotato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della stessa operazione.

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del *Videoforum* di "Italia Oggi" tenutosi il 23.1.2019, ha precisato che, con riferimento ai soggetti che adottano la liquidazione trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei primi tre trimestri dell'anno, è consentito portare in detrazione l'IVA, a condizione che la fattura sia pervenuta e annotata "entro il 15 del secondo mese successivo".

5 SPESE PER CARBURANTE

In occasione di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già precedentemente precisato nel *forum* del CNDCEC del 15.1.2019. In tale circostanza era stato chiarito che il possesso della fattura elettronica costituisce una condizione indispensabile per la deducibilità del costo del carburante e per la detraibilità della relativa imposta. Non è più sufficiente, quindi, il "solo" pagamento con mezzi elettronici (comunque indispensabile, insieme alla fattura).

L'Agenzia delle Entrate, richiamando il contenuto della circ. 30.4.2018 n. 8, ha sottolineato che, tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica che documenta l'acquisto del carburante, non è obbligatoria l'indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo.

Resta ferma la possibilità di inserire tali elementi nel campo "Altri Dati Gestionali", nel caso in cui, ad esempio, il soggetto passivo possieda veicoli soggetti a differente trattamento ai fini delle imposte. L'imprenditore che detenesse un autocarro e un'autovettura avrebbe certamente interesse a indicare la targa del primo nelle fatture relative all'acquisto del carburante, così da potere facilmente dimostrare quali spese non sono soggette a limiti di deducibilità e detraibilità.

6 EMISSIONE DELLA FATTURA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nell'ambito del commercio al dettaglio, la fattura richiesta dal cliente, a partire dall'1.1.2019, deve essere emessa necessariamente in formato elettronico, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 16.1.2019 n. 7, è stata esaminata una questione già oggetto di un precedente chiarimento, contenuto nelle risposte che l'Agenzia aveva pubblicato il 21.12.2018. È stato confermato, infatti, che la ricevuta fiscale (di cui all'art. 8 della L. 249/76) e lo scontrino fiscale (L. 18/83), integrati ai sensi dell'art. 3 del DPR 696/96, costituiscono documenti idonei ai fini dell'eventuale emissione della fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo del DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate ricorda altresì quanto già precedentemente affermato nella C.M. 4.4.97 n. 97, ovvero che, in ragione del fatto che la fattura ha natura "sostitutiva" dello scontrino o della ricevuta fiscale, il rilascio di tali documenti è escluso "solo nell'ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione".

Inoltre, nell'ipotesi in cui venga emessa fattura differita, l'ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale andrà scorporato dal totale giornaliero (cfr. anche C.M. 11.10.96 n. 249). Analogamente, se viene preliminarmente rilasciata la ricevuta fiscale, i corrispettivi oggetto di successiva fatturazione "potranno essere tenuti distinti" nel relativo registro, in modo da escluderli dalle liquidazioni periodiche (concorrendo alle liquidazioni relative alle fatture differite corrispondenti).

Nel caso di emissione di fatture elettroniche, precedute da scontrino, l'Agenzia invita i soggetti passivi che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate a compilare, all'interno del *file*, il blocco informativo "Altri Dati Gestionali" con le necessarie informazioni relative al documento

precedentemente emesso (inserendo, ad esempio, “l’identificativo alfanumerico dello scontrino” nel campo “Riferimento Testo”).

Si ricorda, infine, che nella FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21.12.2018, sono state suggerite due diverse soluzioni nell’ipotesi in cui, nell’ambito del commercio al dettaglio, sia necessario emettere fattura su richiesta del cliente:

- emissione di fattura differita, atteso che, come precisato, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale integrati sono documenti equipollenti al documento di trasporto (DDT);
- emissione di fattura “immediata”; nel qual caso il soggetto passivo potrà trasmettere il documento elettronico entro il termine per la liquidazione periodica, senza sanzioni in forza di quanto disposto dall’art. 10 del DL 119/2018, salvo rilasciare al proprio cliente, al momento dell’acquisto, uno dei seguenti documenti:
 - una quietanza ex art. 1199 c.c. (che non assume rilevanza fiscale);
 - una stampa cartacea della fattura elettronica che verrà trasmessa;
 - la ricevuta del POS, se è stato effettuato un pagamento elettronico;
 - il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (con scorporo del relativo ammontare dai corrispettivi giornalieri).

In ogni caso, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 16.1.2019 n. 7, fatte salve le ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019 deve escludersi la possibilità di emettere la “fattura con scontrino” in formato analogico.

7 FATTURE EMESSE DA OPERATORI SANITARI

L’Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte pubblicate sul proprio sito in data 29.1.2019, ha chiarito che il divieto di emissione di fatture elettroniche per il periodo d’imposta 2019, disposto dall’art. 10-*bis* del DL 119/2018, in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” a detto Sistema, opera anche nel caso in cui il documento contenga sia spese sanitarie che altre voci di spesa.

Trattandosi di un divieto esplicito, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS continuano, quindi, ad emettere le fatture in formato cartaceo. L’esclusione vige anche nell’ipotesi in cui tali dati non vengano trasmessi per l’opposizione da parte dell’interessato.

Ai fini della trasmissione al Sistema TS, sarà, peraltro, opportuno distinguere il caso in cui la quota di spesa sanitaria sia separatamente indicata rispetto alle altre voci, come, ad esempio, nella circostanza in cui una clinica fatturi le prestazioni sanitarie distintamente da quelle di “*comfort*”, rispetto a quello in cui dal documento di spesa non sia possibile trarre alcuna indicazione in merito alle diverse quote.

Nel primo caso, come si legge in una delle FAQ, l’importo riferito alla spesa sanitaria “*va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS*”, e quello relativo alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Se, invece, dal documento non si può distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intero importo va trasmesso al Sistema TS con il codice relativo alle “altre spese” (AA), salvo che il paziente abbia fatto opposizione.

8 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (qualora il documento sia di importo superiore a 77,47 euro e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA) deve avvenire secondo le modalità e i termini di cui all'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014.

Tale disposizione è stata modificata dal citato DM 28.12.2018, il quale ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse a partire dall'1.1.2019, il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente, bensì trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (ad esempio, per le fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019, l'imposta deve essere versata entro il 20.4.2019, termine che cadendo di sabato slitta al 23.4.2019, primo giorno lavorativo successivo).

In base alle nuove disposizioni, l'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.

Le novità riguardano anche le modalità di versamento dell'imposta di bollo. Infatti, è stabilito che essa può essere versata, alternativamente:

- mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- mediante F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la necessità di indicare, sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Per le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione "Dati Bollo", nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Scadenze di versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
Gennaio-marzo 2019	23.4.2019 (il 20.4.2019 cade di sabato e i giorni 21 e 22 aprile sono festivi)
Aprile-giugno 2019	22.7.2019 (il 20.7.2019 cade di sabato)
Luglio-settembre 2019	21.10.2019 (il 20.10.2019 cade di domenica)
Ottobre-dicembre 2019	20.1.2020

Fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018

Si ribadisce che la nuova procedura di assolvimento dell'imposta di bollo riguarda soltanto le fatture elettroniche emesse a partire dall'1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018, il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire con le precedenti modalità, vale a dire:

- in unica soluzione per l'intero anno, mediante il modello F24 *online*;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (es. entro il 30.4.2019, in caso di esercizio 2018 "solare").